SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'USO, CUSTODIA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA RICREATIVA-SPORTIVA COMUNALE DI VIA TESORIERE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Borgo San Dalmazzo,

TRA

il Comune di Borgo San Dalmazzo, codice fiscale 00449510049, con sede in Via Roma n. 74, rappresentato da_____, che interviene nel presente atto ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "Comune" o "Concedente";

E

_____, con sede in _____, codice fiscale/P. IVA _____, nella persona del legale rappresentante _____, nato/a a _____ il _____, di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO CHE

– con deliberazione della Giunta comunale n. 270 del 04.11.2026 sono stati formulati gli indirizzi per l'affidamento in concessione amministrativa dell'uso, custodia e valorizzazione dell'area ricreativa-sportiva comunale di Via Tesoriere;

– con determinazione della Responsabile del Servizio n. 1225 del 05/11/2026 sono stati approvati l'avviso pubblico e i relativi allegati;

– con determinazione n. ____ del ___/___/____ la concessione è stata affidata a _____, sulla base della proposta tecnica e gestionale e dell'offerta economica presentate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e natura della concessione

1. La presente concessione ha per oggetto la concessione amministrativa dell'uso, custodia e valorizzazione unitaria dell'area ricreativa-sportiva comunale di Via Tesoriere, già denominata "Area Bagnis", comprendente l'area verde, il campo da calcetto, la pista di pattinaggio, gli spazi e le attrezzature per il gioco e la fruizione collettiva, nonché il fabbricato comprendente il chiosco e i relativi locali di servizio, come individuati nella planimetria e nel verbale di consegna.
2. La concessione è finalizzata alla valorizzazione, alla cura, alla custodia, alla manutenzione ordinaria e alla fruizione collettiva del compendio. Il compendio mantiene la propria prevalente funzione ricreativa, aggregativa e sociale; le attività sportive sono ammesse in quanto compatibili con le caratteristiche e con la funzione complessiva dell'area.
3. Il rapporto costituisce concessione amministrativa di bene comunale e non concessione di servizi. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sul corretto utilizzo del compendio.

Articolo 2 – Durata

1. La concessione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula della presente concessione ovvero, se antecedente, dalla data del verbale di consegna.

2. La concessione potrà essere rinnovata, una sola volta, per ulteriori cinque anni, previa valutazione dell'interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto, mediante espresso provvedimento dell'Amministrazione comunale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata dal Concessionario mediante PEC almeno sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo non costituisce diritto del Concessionario.
3. Alla scadenza, il Concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità, compenso o buona uscita.
4. Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura, il Comune potrà richiedere la prosecuzione temporanea della concessione alle condizioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione del nuovo affidamento.

Articolo 3 – Consegna e consistenza dei beni

1. Il compendio, le strutture, gli impianti, gli arredi, le attrezzature e le dotazioni comunali sono consegnati mediante apposito verbale di consistenza sottoscritto in contraddittorio.
2. Il Concessionario dichiara di conoscere lo stato dei luoghi e di ricevere il compendio nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna.
3. Il Concessionario può acquistare e installare, a propria cura e spese e previa autorizzazione scritta del Comune, arredi, attrezzature e dotazioni funzionali alla conduzione del compendio e del chiosco.

Articolo 4 – Canone concessorio e modalità di pagamento

1. Il canone annuo dovuto dal Concessionario è quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di procedura, pari a euro _____, oltre IVA se dovuta, per il primo anno e a euro _____, oltre IVA se dovuta, per ciascuna annualità successiva.
2. Il canone dovrà essere versato mediante il sistema PagoPA, secondo le modalità indicate dal Comune, in un'unica soluzione entro il 30 giugno della relativa annualità. In caso di rinnovo, il versamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine.
3. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione degli interessi nella misura legale, fatta salva la contestazione dell'inadempimento e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla presente concessione.
4. Sono a carico del Concessionario tutte le utenze relative al chiosco e alle attività esercitate, comprese quelle concernenti la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, connettività e telecomunicazioni, nonché la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ove soggetti a specifica tariffazione. Sono altresì a suo carico le spese per l'attivazione, l'intestazione, la voltura, la gestione e la cessazione dei relativi contratti di fornitura, nonché le imposte, le tasse, le tariffe e ogni altro onere connesso alle attività esercitate e all'utilizzo del chiosco, salvo quanto espressamente posto a carico del Comune negli atti della presente concessione.

Articolo 5 – Libera fruizione e regolazione degli spazi

1. L'area verde resta destinata alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza negli orari di apertura del compendio.
2. L'utilizzo del campo da calcetto e della pista di pattinaggio è disciplinato dal Concessionario secondo criteri di accessibilità, rotazione e corretta utilizzazione, anche mediante prenotazione, al fine di garantire la più ampia fruizione. In caso di richieste coincidenti, ferma restando l'apertura alla generalità degli utenti, è riconosciuta priorità alle associazioni borgarine e ai cittadini residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo.

3. La pista resta destinata alla pratica del pattinaggio libero. È vietata la pratica dello skateboard e dell'hockey, salvo diversa espressa autorizzazione del Comune.
4. L'utilizzo del campo da calcetto e della pista da parte di gruppi organizzati per allenamenti, gare o attività continuative è subordinato alla preventiva autorizzazione del Comune.
5. Per l'uso ordinario dell'area verde, del campo da calcetto e della pista di pattinaggio non possono essere richiesti tariffe, quote o altri corrispettivi. Restano salve le limitazioni o riserve temporanee connesse a iniziative o manifestazioni promosse o autorizzate dal Comune.
6. L'utilizzo degli spazi da parte di soggetti terzi è organizzato secondo criteri di trasparenza, imparzialità, rotazione e pari opportunità di accesso. Gli utilizzi esclusivi, continuativi o riferiti ad attività organizzate sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 6 – Apertura e orari

1. Il Concessionario garantisce l'apertura del compendio secondo il calendario e gli orari stabiliti negli atti della concessione e/o successivamente concordati con il Comune, assicurando l'accessibilità nei periodi e nelle fasce orarie di maggiore utilizzo da parte della cittadinanza.
2. Nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, qualora sia accertata una ridotta affluenza dovuta alle condizioni climatiche stagionali, il Comune potrà autorizzare, su richiesta motivata e documentata del Concessionario, una temporanea sospensione dell'apertura al pubblico o una riduzione degli orari, individuandone modalità e durata. Restano in ogni caso a carico del Concessionario gli obblighi di custodia, sicurezza, controllo e manutenzione ordinaria.
3. Il calendario e gli orari devono essere esposti in luogo visibile al pubblico e comunicati mediante gli strumenti informativi indicati dal Comune.

Articolo 7 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario:
 - assume gli obblighi indicati nell'Allegato A0 "Attività e obblighi del Concessionario", che costituisce parte integrante della presente concessione.
 - comunica al Comune, prima dell'avvio della gestione, il nominativo e i recapiti del referente responsabile del compendio, nonché i nominativi degli altri soggetti eventualmente incaricati della sorveglianza e della custodia, provvedendo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.
 - è tenuto a dare integrale attuazione alla proposta tecnica e gestionale presentata in sede di procedura, secondo i contenuti, le modalità e la frequenza ivi indicati, con particolare riferimento agli interventi migliorativi, alle attività integrative e alle iniziative oggetto di valutazione ai fini dell'affidamento.
 - provvede alla puntuale apertura e chiusura del compendio, al presidio, alla custodia e alla vigilanza durante gli orari di apertura e in occasione delle attività organizzate o autorizzate, nonché alla pulizia, alla cura del verde, alla manutenzione ordinaria e al mantenimento in efficienza degli spazi, delle strutture, delle attrezzature e delle dotazioni affidate. Vigila altresì sul corretto utilizzo del compendio e adotta le misure organizzative necessarie a prevenire situazioni di pericolo, comportamenti molesti o vandalici e pregiudizi alla quiete, alla sicurezza e alla libera fruizione dell'area. Nell'ambito di tali attività può allontanare i soggetti che violino gli obblighi di utilizzo o che, con comportamenti molesti, disturbino la quiete, la sicurezza o la regolare fruizione degli spazi da parte degli altri utenti; qualora non

sia possibile ottenere l'allontanamento o ricorrano situazioni che richiedano un intervento esterno, è tenuto a richiedere tempestivamente l'intervento delle Forze dell'ordine.

- esegue prima dell'apertura quotidiana e durante la giornata puntuali controlli di spazi, percorsi, impianti e attrezzature ludiche e sportive. In presenza di pericoli provvede, per quanto di competenza, all'immediata eliminazione della criticità oppure alla delimitazione o interdizione dell'area o dell'attrezzatura interessata, informando tempestivamente il Comune e, quando necessario, richiedendo l'intervento delle autorità competenti.
- vigila affinché non accedano al compendio veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per le operazioni di carico e scarico delle merci e per quelli necessari o funzionali agli interventi di manutenzione e gestione dell'area.

Nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione trovano applicazione, ove pertinenti e compatibili con la natura e le caratteristiche delle singole attività svolte, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, con particolare riferimento alle attività di pulizia, cura del verde e organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni.

Restano integralmente a carico del concessionario tutti gli adempimenti, autorizzazioni, diritti, canoni e oneri connessi all'organizzazione e allo svolgimento delle attività e degli eventi promossi, compresi, ove previsti, gli adempimenti verso la SIAE o altri organismi titolari dei diritti d'autore.

2. Il Comune si riserva la facoltà di destinare a sé e alle scuole ubicate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti per uno o più giorni alla settimana, in relazione alle esigenze scolastiche, sportive e istituzionali, compatibilmente con gli impegni già assunti dal Concessionario nell'ambito della programmazione delle attività, dandone preventiva comunicazione allo stesso. Il Comune può altresì disporre degli spazi e dei periodi di utilizzo non occupati nell'ambito della programmazione del Concessionario per iniziative e manifestazioni sportive, culturali, ricreative, sociali, istituzionali o di spettacolo promosse, autorizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale; a tal fine, il Concessionario, su richiesta del Comune e con idoneo preavviso, garantisce la disponibilità degli spazi, concordando tempi e modalità compatibili con la programmazione ordinaria, fatte salve le esigenze pubbliche non differibili. In tale ambito rientra, di norma, il consueto torneo annuale, tradizionalmente calendarizzato tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio, per il quale il Comune mantiene la disponibilità del campo da calcetto per lo svolgimento della manifestazione e delle attività ad essa connesse, nonché la riserva del campo nel mese antecedente, al fine di consentirne la preparazione e preservarne le condizioni in vista dello svolgimento del torneo stesso.
3. Il Concessionario risponde del comportamento del personale, dei collaboratori e dei volontari impiegati nella gestione, assicurando che mantengano nei confronti dell'utenza un comportamento corretto, cortese e rispettoso. In presenza di comportamenti manifestamente scorretti, inadeguati o comunque incompatibili con il corretto svolgimento delle attività e con la regolare fruizione del compendio, il Comune può formulare specifica segnalazione al Concessionario, che è tenuto a valutarla tempestivamente e ad adottare le opportune idonee misure organizzative conseguenti.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno il Concessionario presenta una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento alle modalità di gestione e utilizzo del compendio, alle attività e iniziative realizzate e agli eventuali interventi migliorativi effettuati. La relazione è corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dall'indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti e segnala eventuali criticità riscontrate, nonché suggerimenti e proposte da sottoporre al Comune, anche ai fini di un confronto finalizzato al miglioramento dell'uso, conduzione, valorizzazione e fruizione del compendio.

Articolo 8 – Attività economiche accessorie e chiosco

1. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzo del chiosco esistente. Il Concessionario può esercitare attività economiche accessorie compatibili con le caratteristiche e le finalità del compendio, nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie.
2. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie potranno essere intestate al Concessionario o al soggetto terzo incaricato dell'attività, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Le attività e le relative autorizzazioni restano vincolate alla durata della concessione.
3. L'ingresso e la permanenza nel compendio non comportano alcun obbligo di consumazione.
4. Tutti gli oneri fiscali, amministrativi, sanitari e organizzativi relativi alle attività esercitate sono a carico del Concessionario o del soggetto che le esercita, ferma restando la piena responsabilità del Concessionario nei confronti del Comune per il rispetto della presente concessione.
5. Nell'ambito delle attività di somministrazione e ristoro il Concessionario favorisce l'utilizzo e la valorizzazione di prodotti biologici certificati e di prodotti provenienti da filiera corta o da produttori del territorio, compatibilmente con la disponibilità di mercato e con la sostenibilità economica della gestione.
6. Sono a carico del Concessionario l'allestimento interno del chiosco e l'acquisto, l'installazione e la manutenzione delle attrezzature e degli arredi necessari o funzionali allo svolgimento delle attività di somministrazione e ristoro, individuati dal Concessionario in relazione alle proprie esigenze organizzative e gestionali. Gli allestimenti, le attrezzature e gli arredi devono essere conformi alla normativa vigente e possedere i requisiti previsti per l'utilizzo cui sono destinati.
7. Installazioni, allestimenti, arredi e attrezzature del chiosco sono soggetti a preventiva autorizzazione del Comune quando comportino modifiche, opere, collegamenti agli impianti o incidenza sul bene comunale.

Articolo 9 – Divieto di cessione e affidamento di specifiche attività

1. È vietata, in ogni caso, la cessione totale o parziale della concessione. La violazione del divieto comporta la decadenza dalla concessione, fatta salva ogni ulteriore azione del Comune.
2. Il Concessionario può avvalersi di personale, collaboratori, professionisti, imprese, associazioni o altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività o prestazioni connesse alla conduzione del compendio, comprese le attività di custodia, pulizia, manutenzione, animazione e ristoro, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'affidamento a terzi di singole attività non determina alcun trasferimento del rapporto concessorio. Il Concessionario resta unico responsabile nei confronti del Comune del corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla concessione e dell'operato dei soggetti dei quali si avvale.

Articolo 10 – Manutenzione e supporto del Comune

1. Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria del compendio, secondo le valutazioni tecniche, le priorità e la programmazione dell'Amministrazione comunale.
2. Restano inoltre a carico del Comune gli eventuali interventi di rigenerazione del campo da calcetto e il rifacimento del manto erboso dell'area verde, nei tempi e con la frequenza ritenuti opportuni dall'Amministrazione.

3. Il Comune provvede alla fornitura del carburante necessario al funzionamento dei macchinari e delle attrezzature utilizzati per la manutenzione dell'area, nel limite massimo indicativo di 10 litri settimanali, in relazione alle effettive esigenze manutentive e secondo le modalità organizzative stabilite dall'Amministrazione.

4. Compatibilmente con la disponibilità di mezzi, materiali e personale e qualora ciò non comporti un aggravio significativo per l'Ente, il Comune potrà, previo accordo tra le parti, supportare il Concessionario nell'esecuzione di specifici interventi di manutenzione ordinaria, anche mediante la messa a disposizione di personale, mezzi, attrezzature e materiali.

5. Qualora interventi straordinari si rendano necessari a causa di negligenza nella manutenzione ordinaria, uso improprio o danni imputabili al Concessionario o ai soggetti dei quali si avvale, i relativi costi saranno posti a carico del Concessionario.

Articolo 11 – Interventi migliorativi

1. Il Concessionario può proporre interventi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento del compendio. Qualsiasi intervento, installazione, modifica o miglioria è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta del Comune e all'acquisizione degli eventuali titoli necessari. Il rilascio dell'autorizzazione non comporta, di per sé, l'assunzione di alcun onere economico a carico del Comune, né durante il rapporto né alla sua cessazione.

2. Le opere e le migliorie stabilmente incorporate al bene entreranno a far parte del patrimonio comunale alla cessazione della concessione, senza diritto a indennizzi, compensi o rimborsi, salvo diversa espressa previsione contenuta nell'autorizzazione. Le attrezzature e i beni mobili acquistati dal Concessionario restano di sua proprietà e potranno essere rimossi alla cessazione del rapporto, purché la rimozione non arrechi danni al compendio. Gli eventuali danni derivanti dalla rimozione dovranno essere ripristinati a cura e spese del Concessionario. Il Concessionario potrà altresì proporne la cessione gratuita al Comune, che potrà accettarla qualora ne riconosca l'interesse e l'utilità per il compendio, tenuto conto anche dell'idoneo stato di conservazione dei beni.

Articolo 12 – Responsabilità e personale

1. Il Concessionario risponde dei danni derivanti dalla conduzione del compendio e dalle attività svolte e tiene indenne il Comune dalle pretese riconducibili a fatti imputabili al Concessionario, al personale, ai collaboratori, ai volontari o ai soggetti dei quali si avvale.

2. Il Concessionario osserva la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, igiene, trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale impiegato.

3. Il personale e i collaboratori devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli utenti e il personale comunale.

Articolo 13 – Garanzia e assicurazioni

1. Prima della stipula, il Concessionario costituisce una garanzia pari a euro 3.000,00, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, valida per l'intera durata della concessione e per ulteriori 180 giorni dalla cessazione del rapporto. La garanzia è commisurata non al solo valore economico del canone concessorio, ma all'insieme degli obblighi assunti dal concessionario e alla necessità di tutelare il patrimonio comunale affidato in concessione, costituito da aree, impianti, strutture e attrezzature destinate alla fruizione pubblica. La fideiussione sarà svincolata successivamente alla riconsegna del compendio e previa verifica

dell'adempimento degli obblighi assunti, dell'assenza di danni o ammanchi e dell'assenza di somme dovute al Comune, fermo restando il periodo di validità previsto dal presente articolo.

2. La fideiussione deve essere intestata al Comune di Borgo San Dalmazzo, contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile e prevedere l'operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. In caso di escussione, totale o parziale, il Concessionario reintegra la garanzia entro quindici giorni dalla richiesta comunale.
3. Il Concessionario deve stipulare e mantenere efficace una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso il Comune con massimali non inferiori a euro 1.500.000,00, per sinistro, euro 1.500.000,00 per persona ed euro 500.000,00 per danni a cose e animali. Copia della polizza e delle quietanze annuali dovranno essere consegnate al Comune.
4. La polizza RCT comprende la responsabilità personale degli addetti, collaboratori e volontari e la responsabilità derivante dalla conduzione e custodia di locali, impianti, aree, attrezzature e beni affidati. Il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e incaricati, nonché gli utenti del compendio, sono considerati terzi ai fini della copertura.
5. Qualora il Concessionario impieghi lavoratori, soci lavoratori, collaboratori, volontari o altri prestatori, la copertura comprende la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 per sinistro e a euro 1.500.000,00 per ciascun prestatore di lavoro.
6. La polizza comprende altresì il rischio locativo e i danni a fabbricati, locali, impianti e beni comunali conseguenti a incendio, esplosione o scoppio di cose del Concessionario o da questo detenute, con massimale non inferiore a euro 500.000,00, nonché la rinuncia dell'assicuratore all'azione di rivalsa nei confronti del Comune, salvo il caso di dolo.
7. Franchigie, scoperti, esclusioni o insufficienza dei massimali restano a esclusivo carico del Concessionario e non limitano le responsabilità assunte verso il Comune e verso terzi. La mancata costituzione o il venir meno della garanzia o delle coperture assicurative costituisce grave inadempimento.
8. Il Comune potrà richiedere l'adeguamento delle coperture qualora risultino non proporzionate alle attività effettivamente esercitate.

Articolo 14 – Sospensione

1. Il Comune può disporre la sospensione totale o parziale dell'efficacia della concessione qualora il compendio debba essere chiuso per lavori, inagibilità, ragioni di sicurezza, forza maggiore o altre esigenze pubbliche. Il provvedimento è comunicato per iscritto al Concessionario.
2. Per il periodo di sospensione il Concessionario non potrà avanzare pretese risarcitorie o indennitarie, salvo quanto eventualmente stabilito dal provvedimento comunale con riferimento al canone relativo al periodo di mancato utilizzo.
3. Qualora la sospensione si protragga per un periodo significativo, il Comune potrà accordare, con espresso provvedimento e previa valutazione delle circostanze e dell'interesse pubblico, una corrispondente proroga della scadenza della concessione, per un periodo non superiore alla durata effettiva della sospensione.

Articolo 15 – Controlli e penalità

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo mediante sopralluoghi e verifiche, anche senza preavviso. Il Concessionario consente l'accesso all'intero compendio, anche senza preavviso, oltre che al personale comunale, alla Polizia Locale, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, all'azienda sanitaria competente e alle altre autorità o soggetti pubblici competenti, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Il Concessionario presta la necessaria collaborazione, rende accessibili locali, impianti, attrezzature e pertinenze e fornisce le informazioni e la documentazione richieste.
2. Il Concessionario adempie alle prescrizioni legittimamente impartite dagli organi di vigilanza e dalle autorità competenti e informa immediatamente il Comune di verbali, diffide, sospensioni, limitazioni o altri provvedimenti riguardanti il compendio o le attività svolte.
3. Per ogni violazione degli obblighi della presente concessione, dell'Allegato A0 e della proposta tecnica e gestionale, previa contestazione e valutazione delle controdeduzioni, il Comune può applicare le seguenti penali, graduate in relazione alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempimento:

 a) euro 50,00 per ogni giornata di mancata apertura ingiustificata accertata dal personale comunale, fatti salvi i casi di forza maggiore;

 b) da euro 100,00 a euro 250,00 per ogni accertamento di abbandono di rifiuti o mancata pulizia dell'area, in relazione alla gravità, alla consistenza dei rifiuti, all'estensione dell'area e alla reiterazione;

 c) da euro 100,00 a euro 250,00 per ciascun evento privo delle necessarie autorizzazioni o produttivo di emissioni sonore non autorizzate o superiori ai limiti autorizzati, oltre alle sanzioni previste dalla legge;

 d) da euro 100,00 a euro 200,00 per ogni diffida rimasta senza seguito relativa all'omessa manutenzione ordinaria del verde, delle strutture o delle attrezzature assegnate;

 e) da euro 100,00 a euro 250,00 per ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dalla presente concessione, dall'Allegato A0 e dalla proposta tecnica e gestionale presentata in sede di affidamento, graduando la penale in relazione alla natura e alla gravità della violazione, alle conseguenze prodotte, alla durata e all'eventuale reiterazione.

 L'elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo. L'applicazione delle penali non esclude l'obbligo di eliminare l'irregolarità o adempiere alla prescrizione entro il termine assegnato, né il risarcimento del maggior danno, l'escussione della garanzia o l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla concessione e dalla legge.
4. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento del maggior danno e di dichiarare la decadenza nei casi previsti dalla presente concessione.

Articolo 16 – Recesso del Concessionario e revoca per pubblico interesse

1. Il Concessionario può rinunciare alla concessione esclusivamente mediante comunicazione PEC con un preavviso di almeno sei mesi. Restano dovuti il canone e le altre spettanze maturate fino alla riconsegna del compendio, nonché gli eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del termine di preavviso.
2. Il Comune può revocare la concessione per sopravvenuti e rilevanti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove le circostanze lo consentano, il Comune provvede a darne comunicazione al Concessionario con il maggiore

anticipo possibile, al fine di consentire l'ordinata cessazione delle attività e limitare eventuali disagi connessi alla conclusione anticipata del rapporto, senza che il Concessionario possa avanzare pretese o rivendicazioni ulteriori rispetto a quanto eventualmente riconosciuto dalla normativa vigente.

Articolo 17 – Decadenza e risoluzione

1. Il Comune può dichiarare la decadenza dalla concessione o risolvere la concessione, previa contestazione e assegnazione di un termine per le controdeduzioni o per il ripristino, salvo i casi di particolare gravità, nei seguenti casi:

 – mancato pagamento del canone;

 – cessione totale o parziale della concessione;

 – uso del compendio contrario alle finalità stabilite;

 – impedimento ingiustificato della libera fruizione degli spazi o richiesta di corrispettivi per l'uso ordinario;

 – gravi o reiterate violazioni degli obblighi di apertura, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, sicurezza o copertura assicurativa;

 – mancata acquisizione o perdita delle autorizzazioni necessarie per le attività esercitate;

 – cessazione dell'attività o abbandono del compendio;

 – gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dalla presente concessione e dall'Allegato A0.
2. In caso di decadenza o risoluzione, il Comune potrà escutere la garanzia, disporre il ripristino del compendio a spese del Concessionario e agire per il risarcimento degli ulteriori danni.
3. L'elencazione delle cause di decadenza e risoluzione ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Restano ferme le ulteriori ipotesi di gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dalla presente concessione, dall'Allegato A0 e dalla proposta tecnica e gestionale, anche se non espressamente richiamate.

Articolo 18 – Riconsegna del compendio

1. Alla scadenza o alla cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, il Concessionario deve riconsegnare al Comune il compendio, gli arredi, le attrezzature e le dotazioni comunali nelle medesime condizioni in cui gli sono state consegnate, salvo il normale deterioramento derivante dal corretto uso.
2. La riconsegna è accertata in contraddittorio mediante apposito verbale, nel quale sono riportati lo stato dei luoghi e dei beni, gli eventuali danni, ammanchi, interventi di ripristino e somme dovute al Comune.
3. I danni e gli ammanchi imputabili al Concessionario o ai soggetti dei quali si avvale comportano l'obbligo di ripristino, sostituzione o risarcimento. In caso di mancato adempimento, il Comune potrà provvedere direttamente, ponendo i relativi costi a carico del Concessionario e rivalendosi, anche mediante escussione totale o parziale, sulla garanzia fideiussoria prestata.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11 in merito alla possibile cessione gratuita al Comune, il Concessionario provvede alla rimozione dei beni mobili di sua proprietà entro il termine assegnato dal Comune, purché la rimozione non arrechi danni al compendio. Le opere e le migliorie stabilmente incorporate al bene restano acquisite al patrimonio comunale secondo quanto previsto dal medesimo articolo suddetto.

5. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca, risoluzione o recesso, il Comune potrà richiedere al Concessionario la prosecuzione temporanea della gestione, alle condizioni in essere, per il tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità della fruibilità dell'area e il subentro di un nuovo gestore, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 19 – Codice di comportamento, tracciabilità e obblighi di legalità

1. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e il Codice di comportamento del Comune di Borgo San Dalmazzo vigente.
2. Il Concessionario osserva gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e le ulteriori disposizioni di legalità applicabili alle attività esercitate, ove pertinenti.

Articolo 20 – Domicilio digitale e comunicazioni

1. Il Concessionario elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC _____. Tutte le comunicazioni relative alla concessione saranno validamente effettuate a tale indirizzo, salvo successiva variazione comunicata al Comune.

Articolo 21 – Spese, registrazione e trattamento dei dati

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula, registrazione ed esecuzione della presente concessione sono a carico del Concessionario, salvo quelle che la legge ponga espressamente a carico del Comune.
2. I dati personali saranno trattati dalle parti esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della concessione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente. Il Responsabile della protezione dei dati del Comune è contattabile all'indirizzo rpd@comune.borgosandalmazzo.cn.it. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo, nella sezione Privacy.

Articolo 22 – Controversie

1. Le parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente concessione.
2. Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria è competente il Foro di Cuneo. È escluso il ricorso all'arbitrato. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 23 – Allegati

– Allegato A0 – Attività e obblighi del Concessionario;
– Allegato B - Planimetria e individuazione del compendio;
– Verbale di consistenza e inventario dei beni;
– Proposta tecnica e gestionale presentata dal Concessionario;
– Offerta economica presentata dal Concessionario.

Gli allegati sopra elencati, la proposta tecnica e gestionale e l'offerta economica presentate dal Concessionario costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni della presente concessione, ferme restando le prescrizioni operative di maggior dettaglio contenute nell'Allegato A0, ove compatibili con la concessione, nonché gli impegni e gli interventi migliorativi assunti dal Concessionario con la proposta tecnica e gestionale, che ne costituiscono obblighi contrattuali.

Articolo 24 – Stipula e sottoscrizione

1. La presente concessione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Per il Comune di Borgo San Dalmazzo
firma digitale

Per il Concessionario
firma digitale

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, per quanto applicabili, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 e 23.

Per il Concessionario
firma digitale